



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA

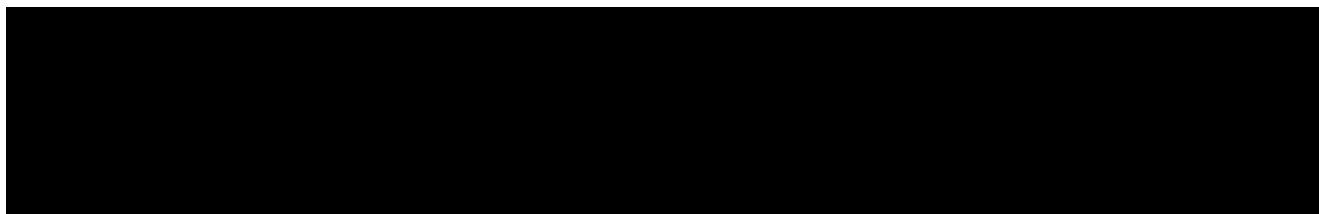
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati:

Dott.ssa Barbara del Bono	Presidente
Dott. Domenico Canosa	Consigliere relatore
Avv. Paolo Cerolini	Consigliere on.

ha pronunciato la seguente

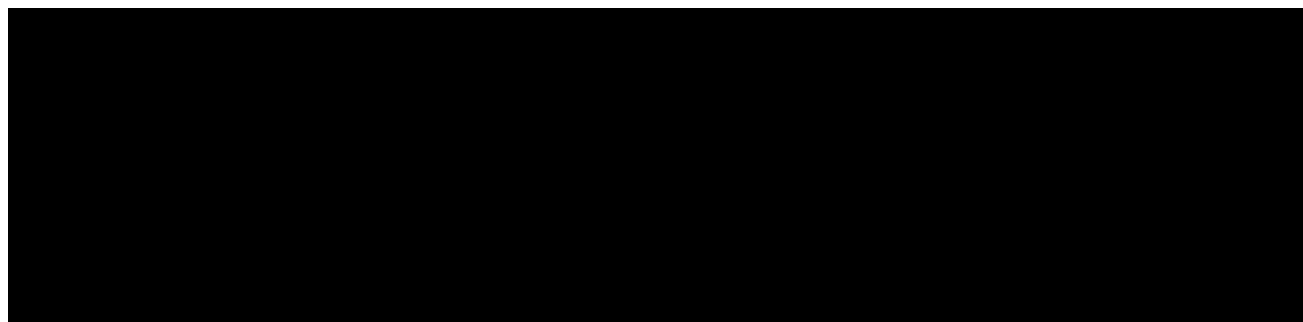
SENTENZA

ai sensi degli artt. 127 *ter* e 281 *sexies* c.p.c., nella causa civile in II grado iscritta al numero 891 del Ruolo generale dell'anno 2022, promossa da:



- appellanti -

E



-appellata-

OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 775/2022 del Tribunale di Teramo, pubblicata il 7.07.2022.

CONCLUSIONI: I procuratori delle parti costituite hanno concluso come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. [REDACTED]
[REDACTED] convenivano dinanzi al Tribunale di Teramo [REDACTED]
[REDACTED], esponendo che: con sentenza definitiva pubblicata in data 30 luglio 2013, distinta con il n. 705, il Tribunale di Teramo aveva pronunciato lo scioglimento della comunione intercorrente tra le attrici ed il dott. [REDACTED], attribuendo a quest'ultimo la piena titolarità dell'azienda caduta in successione costituita dalla Farmacia, sita in [REDACTED], denominata Farmacia [REDACTED], condannandolo al pagamento di una somma complessiva di circa 975.000,00 euro, oltre agli interessi, quali crediti di conguaglio in favore delle odierne attrici.

A sostegno della domanda, rievocavano le vicende che avevano condotto all'instaurazione del giudizio divisionale. Rilevavano che: il dott. [REDACTED] era stato esclusivo proprietario e titolare della Farmacia, organizzata in forma di impresa familiare, con esercizio in [REDACTED]
[REDACTED], nonché dei locali ove veniva svolta l'attività e dell'annesso magazzino; con atto del luglio 2007 l'impresa familiare era stata trasformata in società in nome collettivo, nella quale il dott. [REDACTED] conferiva l'intero complesso aziendale, dando ingresso – in qualità di soci – ai dott. [REDACTED]
[REDACTED], con un assetto societario che prevedeva la distribuzione paritetica delle quote societarie; con atto del 17 giugno 2010 il dott. [REDACTED] donava le proprie quote, rimanendone titolare nella misura del 3,33%, sicché – per effetto della donazione – gli altri soci, figli di [REDACTED], finivano per detenere il 48,33% ciascuno del capitale; in data 16 luglio 2013 il dott. [REDACTED] donava le residue quote sociali ai figli [REDACTED], dismettendo completamente la sua partecipazione sociale nella farmacia e, quindi, privandosi pressoché integralmente dei suoi averi.

In considerazione del loro credito, impugnavano dunque gli atti di donazione del 17 giugno 2010 e del 16 luglio 2013, ritenendoli revocabili, spiegando che: si trattava di due atti dispositivi volti a modificare la situazione patrimoniale del [REDACTED] mediante trasferimento ai propri figli della proprietà della Farmacia sita in [REDACTED]; sussisteva l'evento di danno; il complessivo credito delle attrici si attestava ad una somma superiore al milione di euro; il dott. [REDACTED] era

pressoché nullatenente e, comunque, la modesta sua consistenza patrimoniale immobiliare non era tale da assicurare, ragionevolmente, il soddisfacimento coattivo delle loro pretese; il credito del quale veniva invocata la tutela conservativa era anteriore rispetto agli atti impugnati per revocatoria, essendo temporalmente collegabile alla morte del compianto dott. [REDACTED] verificatasi il 1° maggio 1982, nonché gli atti impugnati – aventi natura di donazione – rientravano nella categoria di quelli a titolo gratuito, sicché l'elemento soggettivo dell'azione revocatoria era costituito dalla mera *scientia damni* in capo al solo debitore, che era a conoscenza del pregiudizio che gli atti arrecavano alle ragioni delle creditrici. Chiedevano pertanto che il Tribunale dichiarasse inefficaci gli atti per Notar Vincenti del 17 giugno 2010 e del 16 luglio 2013, condannando i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite.

2. Instauratosi il contraddittorio, si costituivano [REDACTED], chiedendo l'inammissibilità, ovvero il rigetto della domanda attorea con condanna al pagamento delle spese di lite.

3. Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, accoglieva la domanda attorea e, per l'effetto, dichiarava l'inefficacia nei confronti delle attrici dell'atto rogato dal Notaio Ennio Vincenti in data 17.06.2010 rep. n. 165648 e racc. n. 40462, con cui [REDACTED] donava a [REDACTED] il 90% della sua partecipazione sociale della "Farmacia [REDACTED] S.n.c.", nonché l'atto rogato dal notaio Ennio Vincenti in data 16.07.2013, rep. n. 171016 e racc. n. 43929, con cui [REDACTED] donava ai figli [REDACTED] e [REDACTED] le rimanenti quote sociali di sua proprietà della "Farmacia [REDACTED] S.n.c.", disponendo la trascrizione della sentenza presso la Conservatoria dei RR.II., con esonero del Conservatore da ogni responsabilità e condannando i convenuti, in solido, al pagamento delle spese del procedimento in favore delle attrici.

3.1. In via preliminare, disattendeva l'eccezione di inammissibilità della domanda per violazione del disposto di cui all'art. 2305 c.c. (a norma del quale il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore), evidenziandone la sua riferibilità unicamente alla fase espropriativa e non anche al caso di specie, attesa la finalità cautelare e conservativa dell'azione promossa, volta alla sola ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c. mediante la inefficacia nei confronti del creditore che l'abbia esperita.

Ad abundantiam, aggiungeva come l'eccezione fosse anche infondata nel merito, stante l'orientamento di legittimità (Cass. n. 15605/2002) che aveva ammesso l'espropriazione della partecipazione di una società di persone in favore dei creditori particolari del socio, anche prima del suo scioglimento, qualora nell'atto costitutivo fosse prevista, come nel caso di specie (art. 11

dell'atto di donazione del 16.07.2013), la sua trasferibilità con il solo consenso del cedente e del cessionario.

3.2. Passando al merito della vicenda, riteneva sussistenti tutti i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c., quali: a) l'esistenza di un diritto di credito; b) *l'eventus damni*; c) il *consilium fraudis*.

3.2.a. Quanto al primo, dopo avere rammentato che legittimato all'azione revocatoria sia il titolare non soltanto di un credito certo, liquido ed esigibile, bensì anche di un credito incerto ed eventuale od addirittura sottoposto a termine e/o a condizione, essendo sufficiente una ragione di credito, pur se ancora soggetta ad accertamento giudiziale, evidenziava come il credito dedotto rinveniva fondamento fonte nella sentenza n. 1274/2021 della Corte d'Appello di L'Aquila, con cui [REDACTED] era stato condannato al pagamento di € 136.406,45, oltre interessi legali in favore di ognuno dei fratelli (o rispettivi eredi) nonché odierni attori, ossia [REDACTED]

[REDACTED], a nulla rilevando l'intervenuta impugnazione della sentenza, attesa la sufficienza, come anticipato, del carattere eventuale del credito (considerato, inoltre, che dalla lettura del ricorso avverso il pronunciamento della Corte d'Appello emergeva la sola contestazione sul *quantum* del credito indicato in sentenza, quantificato dal ricorrente nella minor misura di € 49.705,59 per ciascuna stirpe).

3.2.b. Quanto all'*eventus damni*, dopo avere precisato come esso si configuri non solo in presenza di un danno concreto ed effettivo, ma anche di un pericolo di danno che abbia comportato una modifica nella situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del credito o comprometterne la fruttuosità, esso si appalesava certamente ravvisabile, in presenza di due atti di disposizione a titolo gratuito in favore dei figli, rappresentati dalle due donazioni aventi ad oggetto le partecipazioni sociali dell'azienda farmaceutica, all'esito delle quali il debitore cedeva integralmente le sue quote ai figli, aggiungendo come trattavasi di atti dispositivi a titolo gratuito compiuti successivamente al sorgere del credito degli attori, in quanto risalenti al 17.6.2010 e al 16.7.2013, dovendosi tener conto, ai fini dell'individuazione del momento in cui esso era sorto, del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., l'antiorità riguardi il momento in cui il credito è nato e non quello del suo accertamento, nel caso di specie identificabile nel decesso del dante causa [REDACTED], avvenuto in data 1.5.1982, momento a partire dal quale si era reso concreto il diritto degli eredi al conseguimento dei beni appartenente all'asse ereditario (ovvero al loro equivalente monetario).

3.2.c. Quanto all'elemento soggettivo, dopo avere chiarito come esso fosse rappresentato, nel caso di specie, a fronte della natura gratuita degli atti dispositivi, dalla mera *scientia damni*, e cioè dalla consapevolezza, ad opera del solo debitore, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, esso

parimenti doveva ritenersi comprovato, atteso che gli atti dispositivi (datati 17.6.2010 e 16.7.2013) erano avvenuti in un periodo successivo: a) all'instaurazione del giudizio civile, risalente al 1987, con cui i fratelli di [REDACTED] proponevano azione di simulazione o, in subordine, azione di nullità della scrittura privata del 16.10.1970 con cui [REDACTED], padre degli stessi, alienava ad [REDACTED] la farmacia di sua proprietà dietro l'esborso di lire 125.000 mensili che l'acquirente si obbligava a corrispondere al venditore vita natural durante, sostenendo che, in realtà, detta vendita dissimulasse una donazione, instando, conseguentemente, per il recupero dell'azienda farmaceutica (della quale era esclusivo proprietario [REDACTED]) nell'asse ereditario del defunto padre, così da conseguire la divisione e l'attribuzione della quota di spettanza; b) alla pubblicazione della sentenza non definitiva n. 54/2002 del 17.1.2002, con cui il Tribunale di Teramo rigettava la suddetta domanda di simulazione, ritenendo, tuttavia, ammissibile quella di nullità della citata scrittura privata; c) alla pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 827/2005 del 29.9.2005, con cui veniva rigettato l'appello di [REDACTED] avverso la suddetta sentenza n. 54/2002.

Tali provvedimenti, ad avviso del giudice, erano certamente idonei a ritenere ragionevolmente sussistente la consapevolezza in capo al donante del pregiudizio che, tramite i revocandi atti dispositivi, avrebbe arrecato alle ragioni dei suoi fratelli, portatori di un evidente e datato interesse al recupero dell'azienda farmaceutica. Consapevolezza resa ancor più tangibile (in riferimento al secondo atto dispositivo impugnato) a seguito dell'emissione della sentenza non definitiva n. 499/2011 del 5.5.2011 con cui il Tribunale di Teramo dichiarava la nullità della più volte citata scrittura privata del 16.10.1970 accertando, conseguentemente, l'appartenenza dell'azienda farmaceutica all'asse ereditario relitto e dividendo, e rimettendo la causa in istruttoria, tra l'altro, per le statuizioni concernenti la domanda di divisione, al fine di quantificare, tramite CTU, il conguaglio monetario che [REDACTED] avrebbe dovuto versare agli altri eredi. CTU depositata in data 18.10.2012 con cui il valore dell'asse ereditario da dividere veniva stimato, al lordo dei crediti dal medesimo vantati verso i fratelli (di ammontare notevolmente inferiore al dovuto), in € 2.000.000. Provvedimenti entrambi venuti a conoscenza del donante poco prima della stipulazione dell'ultimo atto donativo del 16.7.2013, con cui dismetteva integralmente la sua partecipazione nell'azienda farmaceutica in favore dei figli.

Né appariva condivisibile, ad avviso dell'impugnata sentenza, l'assunto di parte convenuta secondo cui gli atti dispositivi sarebbero stati posti in essere al fine di garantire la successione dell'attività in vista del pensionamento di [REDACTED] e all'ulteriore fine di beneficiare di un più agevole regime fiscale, *“in quanto cedere a titolo gratuito le quote sociali equivale a sottrarle alla generica garanzia creditoria, pregiudicando di conseguenza l'interesse dei terzi e segnatamente delle attrici.*

A ben vedere, sostenere che l'intento dei contraenti attraverso le donazioni non fosse quello di danneggiare i creditori, ma soltanto quello di favorire la famiglia (garantendo la continuazione dell'attività farmaceutica e giovandosi di un più favorevole regime fiscale), non rinnega l'assunto sulla sussistenza del requisito soggettivo, anzi lo conferma indirettamente, sebbene tentando di sviare l'attenzione su uno solo dei due aspetti coinvolti nel processo rappresentativo e volitivo, che invece risultano tra loro intimamente connessi e persino complementari: la consapevolezza di destinare i beni solo a qualcuno implica la consapevolezza di escludere i terzi dalle opportunità di soddisfarsi su quegli stessi beni. Discutendosi di due effetti pratici causati da un'unica azione, non è possibile affermare l'uno e negare l'altro, giacché l'atteggiamento cognitivo investe congiuntamente entrambi. Siccome un aspetto non esclude l'altro, anzi lo implica, il convenuto [REDACTED], nell'ammettere di avere voluto destinare le quote sociali ai figli non può negare ai fini della revocatoria la scientia damni nei confronti dei terzi creditori che strutturalmente vi è associata. Ciò vale ancor più se si consideri che l'assunto attoreo secondo cui, a seguito delle due donazioni, il patrimonio di [REDACTED] sarebbe rimasto privo di beni, è rimasto incontestato, non avendo questi né allegato né tantomeno dimostrato l'esistenza di altri beni sufficientemente idonei al soddisfacimento dei creditori. Neppure le prove testimoniali articolate dalla parte convenuta e non ammesse avrebbero sortito diverso effetto, in quanto aventi carattere valutativo, pertanto, volte a far esprimere ai testi inammissibili valutazioni circa le determinazioni che avrebbero indotto [REDACTED] a porre in essere le citate donazioni, le quali, oltre a non risultare in alcun modo dagli atti pubblici revocandi, seppure confermate, non avrebbero escluso la sussistenza dell'elemento soggettivo per le anzidette considerazioni, atteso che, come anticipato, sostenere che l'intento dei contraenti attraverso le donazioni non fosse quello di danneggiare i creditori, ma soltanto quello di favorire la famiglia (garantendo la continuazione dell'attività farmaceutica e giovandosi di un più favorevole regime fiscale) conferma indirettamente l'assunto sulla sussistenza dell'elemento psicologico” – cfr., sentenza di primo grado -.

3.3. Da ultimo disattendeva la domanda attorea di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 c.p.c., non essendo emerso che la parte convenuta non avesse adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione né che avesse agito senza aver compiuto alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità la giurisprudenza consolidata ed avvedersi della carenza di fondamento della domanda.

4. Avverso la sentenza [REDACTED] hanno proposto appello sulla base di due motivi.

4.1. Con il primo hanno censurato la sentenza, nella parte in cui aveva disatteso l'eccezione fondata sul disposto di cui all'art. 2305 c.c., a mente del quale il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore, sotto un duplice profilo.

4.1.1. Con riferimento al primo, hanno lamentato come la sentenza abbia fatto propria una concezione fortemente riduttiva degli obiettivi perseguiti dall'azione revocatoria ordinaria, senza considerare il teleologismo del mezzo di tutela in esame e come esso operi, essendo essa preordinata all'esecuzione forzata sui beni trasferiti al terzo con gli atti di disposizione patrimoniale, al pari del sequestro conservativo, come peraltro confermato dalla giurisprudenza di legittimità che aveva sottolineato come il rimedio di cui all'art. 2901 c.c. fosse correlato all'eventuale esercizio, al suo esito, dell'azione esecutiva sul bene trasferito, per soddisfare le ragioni pecuniarie del creditore (Cass. Civ., sez. III, 10 novembre 2016, n. 22915).

4.1.2. Sotto il secondo profilo, ha censurato la statuizione secondo cui l'espropriazione della partecipazione di una società di persone in favore dei creditori particolari del socio sarebbe comunque ammessa qualora nell'atto costitutivo fosse prevista la sua trasferibilità con il solo consenso del cedente e del cessionario, essendo essa fondata sulla previsione di cui all'art. 11 dell'atto di donazione del 16 luglio 2013, laddove il giudice avrebbe dovuto riferirsi all'articolo 15 dello statuto della s.n.c. del 2007, convalidante, di contro, la tesi secondo cui la struttura della compagine fosse dominata dall'*intuitus personae*, come peraltro espressamente affermato dalla sentenza n. 15605/2002 della S.C. richiamata dal giudice di prime cure, dal momento che l'eventuale acquisto forzoso della quota sarebbe riservato solo ed esclusivamente ai discendenti in linea retta entro il primo grado dei soci, aventi la qualifica di farmacista, con conseguente diritto, in capo agli altri soci, di opporsi all'ingresso nella compagine di un altro soggetto non qualificato. Ciò peraltro in armonia con la gestione della farmacia in forma societaria, disciplinata dall'art. 7 della legge 8 novembre 1991 n. 362, nel testo modificato dal D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito dalla legge n. 248, dal D.L. 2012 n. 1.

4.2. Con il secondo motivo hanno censurato la sentenza, nella parte in cui ha ritenuto comprovata, in capo al debitore [REDACTED], l'elemento soggettivo costituito dalla *scientia damni*.

In particolare hanno denunciato la parte della decisione secondo cui l'intento dei contraenti di favorire la famiglia non rinnegherebbe l'assunto della sussistenza del requisito soggettivo, confermandolo indirettamente, atteso che la consapevolezza di destinare i beni solo a qualcuno implicherebbe la consapevolezza di escludere i terzi dalle opportunità di soddisfarsi su quegli stessi beni.

Ciò a maggior ragione nel caso di specie, difettando qualsivoglia consapevolezza, in capo al [REDACTED] all'atto del compimento degli atti dispositivi, dell'esistenza del credito, atteso che l'atto del

2010 era stato stipulato ben prima della sentenza non definitiva del 5 maggio 2011, con la quale il Tribunale di Teramo aveva dichiarato soltanto la nullità della scrittura privata del 16 ottobre 1970 e che a quell'epoca (2010) non vi sarebbe stato alcun elemento che potesse lasciar presagire la stessa esistenza di un credito di conguaglio.

Le stesse considerazioni varrebbero con riferimento all'atto del 2013, ove si consideri che la consulenza tecnica d'ufficio depositata il 18 ottobre 2012 riteneva impossibile determinare il valore dell'asse qualora fosse stato preso come termine di raffronto il momento dell'apertura della successione, al quale la Suprema Corte di Cassazione poi ancorava le operazioni contabili svolte nel successivo giudizio di rinvio.

Tali circostanze accrediterebbero la tesi secondo cui il debitore non era consapevole del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni del creditore, in quanto non sarebbe stato neppure ragionevole supporre l'esistenza di crediti di conguaglio.

Da qui la riproposizione a questa Corte delle richieste istruttorie orali tese a comprovare la dedotta diversa finalità degli atti dispositivi, ingiustamente rigettate dal Tribunale.

5. Si sono costituiti gli appellati, i quali: in via preliminare hanno eccepito l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; da ultimo, la sua infondatezza, avendo il primo giudice valutato con attenzione le prove addotte e, in particolare, la sussistenza dei presupposti giuridici per l'accoglimento della revocatoria azionata, contrapponendo loro argomentazioni ai motivi di gravame.

6. Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali e del fascicolo d'ufficio del primo grado e all'udienza del 14.03.2023, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata definita ai sensi di tale norma e dell'art. 281 *sexies* c.p.c., come in precedenza già disposto mediante provvedimento comunicato alle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

7. L'appello, seppur ammissibile, non essendo dato ravvisare l'ipotesi di cui all'art. 348 bis c.p.c., la quale postula, ad avviso di questa Corte ed in armonia con quanto osservato da copiosa dottrina sul punto, un giudizio prognostico di manifesta infondatezza nel merito dell'appello, che nel caso di specie non è dato riscontrare, è infondato e, come tale, deve essere rigettato per le considerazioni che ci si appresta ad effettuare.

8. Avuto riguardo al primo motivo, esso, siccome dato atto nella parte descrittiva del medesimo in sede di svolgimento del processo, si articola in due submotivi.

8.1. Il primo, come compendiato sub 4.1.1, si appalesa infondato.

8.1.1. La sentenza di primo grado ha correttamente evidenziato come il disposto di cui all'art. 2305 c.c., secondo cui *“Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore”*, non esclude che la quota sia pignorabile qualora liberamente trasferibile e, soprattutto, non preclude che, nelle more in cui non può essere svolta l'esecuzione sulla quota, non possa essere comunque esperita azione revocatoria.

8.1.2. Ed invero, come correttamente dedotto dagli appellati, quanto statuito dalla S.C. con la sentenza n. 15605/2002, richiamata e correttamente riportata dal giudice di prime cure nell'impugnata decisione, ha rinvenuto successiva consacrazione nel recente orientamento di legittimità adottato con la sentenza n. 1228/2023, nella quale si è affermato come, in caso di esperimento di azione revocatoria da parte del creditore particolare del socio, *“Non è in discussione la non espropriabilità della quota della società in nome collettivo del socio debitore da parte del creditore prima dello scioglimento della società (salvo che l'atto costitutivo preveda la libera trasferibilità con il solo consenso di cedente e cessionario - Cass. 7 novembre 2002, n. 15605). Ne consegue che la quota è espropriabile se sia stato deliberato lo scioglimento della società e compiuta la liquidazione o comunque una volta che sia stata liquidata la quota del socio debitore per lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a costui”*. Ciò in quanto *“L'azione revocatoria, il cui effetto è la possibilità di promuovere nei confronti del cessionario le azioni esecutive o conservative sul bene oggetto dell'atto impugnato (art. 2902, comma 2, cod. civ.), è funzionale al compimento degli atti esecutivi una volta che la quota sia diventata espropriabile per effetto della liquidazione. Analogamente al creditore particolare del socio, che può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore soltanto alla scadenza della società (cfr. art. 2305 cod. civ., che esclude così l'operatività nella s.n.c. dell'art. 2270, comma 2), il creditore del socio che abbia ceduto la propria quota, una volta che abbia ottenuto la dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti della dell'atto di disposizione ai sensi dell'art. 2901, ove risulti perfezionata la liquidazione della quota può compiere le azioni esecutive, se munito di titolo esecutivo, o conservative aventi ad oggetto il credito corrispondente alla somma di denaro rappresentante il valore della quota. La conservazione della garanzia patrimoniale si realizza qui come reintegrazione del valore del bene uscito dal patrimonio del debitore. Il creditore del socio che abbia ceduto la propria quota non può però far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore finché dura la società, o compiere gli atti conservativi sulla quota spettante nella liquidazione, ai sensi dell'art. 2270, comma primo, perché trattasi di facoltà estranea agli effetti dell'azione revocatoria previsti dall'art. 2902 e che presuppone la qualità di creditore particolare di colui che*

è attualmente socio. Per la stessa ragione non può fare opposizione alla proroga della società ai sensi dell'art. 2307".

Da qui il seguente principio di diritto: *"il creditore, che abbia ottenuta la dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti dell'atto di cessione della quota di società in nome collettivo compiuto dal suo debitore, può promuovere nei confronti del cessionario le azioni esecutive, se munito titolo esecutivo, o conservative aventi ad oggetto il credito risultante dalla liquidazione della quota".*

8.1.3. Ne discende come il giudice di prime cure non abbia sposato alcuna concezione riduttiva degli obiettivi perseguiti dall'azione revocatoria ordinaria, valorizzandone, di contro, la funzione che le è propria, ovvero di ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c., rendendo inefficace l'atto nei confronti del creditore che l'abbia esperita.

8.1.4. L'utile esperimento di tale azione, pertanto, non potrebbe mai ritenersi precluso, anche qualora la quota di [REDACTED] non fosse liberamente trasferibile e, dunque, espropriabile nel corso della vita della Farmacia, rivestendo essa utilità concreta: qualora si dovesse verificare una causa di scioglimento della Farmacia (art. 2272 c.c.) o una causa di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad [REDACTED] (artt. 2284 ss. c.c.), le appellate potranno avviare le azioni esecutive sulla liquidazione della quota di [REDACTED], soltanto grazie alla sentenza ex art. 2902 c.c.

8.2. A fronte dell'ammissibilità, in astratto ed in concreto, nel caso di specie, dell'azione revocatoria esperita dagli appellati, irrilevante, ai dedotti fini della riforma della sentenza di prime cure sul punto, si appalesa la disamina della fondatezza del secondo profilo inerente il primo motivo di gravame per come dedotto sub 4.1.2, fondato a confutare l'assunto del Tribunale circa la attuale non operatività del divieto di cui all'art. 2305 c.c. sul presupposto che l'atto costitutivo preveda, nel caso di specie, la libera trasferibilità della quota sociale con il solo consenso di cedente e cessionario: di tal che, la disamina sul punto può ritenersi assorbita.

9. Meritevole di rigetto appare anche il secondo motivo di appello, per come compendiato sub 4.2.

9.1. Il giudice di prime cure, con ragionamento del tutto condivisibile e conforme alla logica, ha statuito come le dedotte (dagli appellanti) finalità perseguite con gli atti dispositivi, identificantesi nel garantire la successione dell'attività in vista del pensionamento di [REDACTED] e nel beneficiare di un più agevole regime fiscale, non siano affatto incompatibili con quella di sottrarre le quote alla generica garanzia creditoria, pregiudicando di conseguenza l'interesse dei creditori, fornendo, di contro, conferma circa la sussistenza di tale ultima finalità e, quindi, per quanto in questa sede rileva, della configurabilità, in capo al debitore [REDACTED], dell'elemento soggettivo integrato dalla *scientia damni*, essendo, anche a volere ritenere configurabili gli scopi asseritamente

perseguiti da quest'ultimo con il compimento degli atti sostanzialmente spoliativi, essi intimamente connessi con la finalità tesa a depauperare il proprio patrimonio e, persino, complementare.

9.2. Ed invero, gli appellanti hanno confutato sul punto la motivazione, in quanto, a loro dire, alle date degli atti dispositivi, sarebbe difettata qualsivoglia consapevolezza, in capo al [REDACTED], dell'esistenza del credito, atteso che: l'atto del 2010 sarebbe stato stipulato prima della sentenza non definitiva del 5 maggio 2011, con la quale il tribunale di Teramo aveva dichiarato soltanto la nullità della scrittura privata del 16 ottobre 1970, nonché che, a quella data (2010), non vi sarebbe stato alcun elemento che potesse lasciare presagire la stessa esistenza di un credito di conguaglio; quello del 2013 era stato stipulato in una situazione nella quale la consulenza tecnica d'ufficio depositata il 18 ottobre 2012 aveva ritenuto impossibile determinare il valore dell'asse qualora fosse stato preso come termine di raffronto il momento dell'apertura della successione, al quale la Suprema Corte di Cassazione poi ancorava le operazioni contabili svolte nel successivo giudizio di rinvio.

Per come si è già dato atto, ad avviso degli appellanti, tali circostanze accrediterebbero la tesi secondo cui il debitore non era consapevole del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni del creditore, in quanto non sarebbe stato neppure ragionevole supporre l'esistenza di crediti di conguaglio.

9.3. Senonché, quanto compendiato nella sentenza e sopra sintetizzato al paragrafo 3.2.c., che qui si riporta, peraltro non contestato sul punto, appare, diversamente da quanto dedotto dall'appellante, ampiamente sufficiente a far ritenere integrato, in capo al debitore [REDACTED], il requisito rappresentato dalla *scientia damni*, tenuto conto che la giurisprudenza di legittimità ha a più riprese statuito (*ex plurimis*, Cass. civ. n. 12891/2020) come l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo (coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi restitutori: Cass. n. 23208 del 2016) a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass. n. 5619 del 2016; Cass. n. 1893 del 2012; Cass. n. 3981 del 2003; Cass. n. 12678 del 2001). Sicché, l'azione revocatoria può essere proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile [sempre in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore], quale garanzia generica delle ragioni creditizie, ma anche a tutela di una legittima aspettativa di credito (Cass. n. 5359 del 2009), che non si rilevi prima *facie* pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (Cass. n. 11755 del 2018).

Inoltre, come rammentato recentemente dal giudice di legittimità (Cass. civ. n. 1414/2023), è possibile esercitare l'azione revocatoria anche quando il credito è ancora una mera potenzialità e ciò

in quanto, ai fini dell'esercizio di tale strumento di tutela preventiva, l'articolo 2901 c.c. fornisce una nozione lata di credito comprensiva della ragione o aspettativa.

9.4. Inoltre, alla *consecutio* degli eventi come rappresentata dal giudice di prime cure al fine di inferirne l'elemento soggettivo, deve aggiungersi che, all'atto della seconda donazione (quella del 2013), era intervenuta persino la terza sentenza non definitiva, che aveva dichiarato la farmacia parte del patrimonio ereditario, rendendo, diversamente da quanto dedotto dagli appellanti, certa la necessità di un conguaglio.

A ciò si aggiunga, ai dedotti fini impugnatori, la scarsa rilevanza pure dell'assenza, all'epoca degli atti dispositivi, della piena consapevolezza, in capo al debitore, dell'esatta entità del debito su di esso gravante, tenuto conto della pressoché totale incapacienza del proprio patrimonio, una volta privato dell'attività donata, nonché dell'indiscusso elevato valore del *donatum*, se è vero (nonostante le censure rivolte dagli appellanti all'iniziale eccessiva stima del valore del medesimo), come è vero, che il credito vantato dagli appellati è stato determinato in euro 136.406,45, oltre interessi legali in favore di ognuno dei fratelli (o rispettivi eredi), nonché odierni appellati,

[REDACTED] oltre spese di lite, “a nulla rilevando l'intervenuta impugnazione della sentenza, attesa la sufficienza, come anticipato, del carattere eventuale del credito (considerato, inoltre, che dalla lettura del ricorso avverso il pronunciamento della Corte d'Appello emerge la sola contestazione sul quantum del credito indicato in sentenza, quantificato dal ricorrente nella minor misura di € 49.705,59 per ciascuna stirpe)” – cfr., sentenza di prime cure -.

9.5. Ed invero, rammenta questa Corte, se tali si appalesano gli importi dovuti, l'esatta individuazione dei termini dei conguagli da versare da parte del [REDACTED] non sembra rivestire particolare rilevanza ai dedotti fini di riforma, nella parte in cui la sentenza ha parimenti acclarato come il [REDACTED] sia sostanzialmente “nullatenente”: statuizione, questa, non oggetto di alcuna censura da parte degli appellanti.

9.6. Le superiori argomentazioni forniscono evidenza della non rilevanza delle richieste istruttorie orali formulate nel giudizio di prime cure e correttamente disattese dal Tribunale.

10. L'appello deve essere, pertanto, rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (con applicazione dei parametri medi del relativo scaglione del D.M. n. 55/2014 avuto riguardo alle fasi di studio ed introduttiva, laddove, con riferimento a quella decisionale, l'assenza di memorie ex art. 190 c.p.c. in ragione della modalità decisoria ex art. 281 *sexies* c.p.c. determina l'applicazione dei minimi), sulla base del valore della causa relativa ad azione revocatoria, che si determina in base al credito vantato

dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa, siccome determinato, in armonia con quanto fatto dal primo giudice, dalla sentenza n. 1274/2021 della Corte d'Appello di L'Aquila (scaglione da € 260.001 ad € 520.000).

Rinviene applicazione la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte di Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e domanda:

- 1) rigetta l'appello;
- 2) condanna gli appellanti, in solido tra di loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute dagli appellati, che liquida in euro [REDACTED] oltre Iva, Cap e spese generali nella misura del 15%;
- 3) dichiara gli appellanti, in solido tra di loro, tenuti al versamento di un importo pari a quanto già dovuto a titolo di contributo unificato.

Così deciso all'esito della camera di consiglio del 17.03.2023.

Il Consigliere estensore

Domenico Canosa

Il Presidente

Barbara Del Bono